



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **26** del **16-09-2013**
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: **Modifica dello Statuto comunale in attuazione della legge n. 215/2012.**

L'anno **duemilatredici** addì **sedici** del mese di **settembre** alle ore 20:00 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NARDI GIUSEPPE	Presente
BALLANCIN VALTER	Presente
BARBIERO ALVISE	Presente
BRUN ANTONIO	Presente
BUBOLA GIUSEPPE	Presente
BUSETTI ARCANGELO	Presente
CASAGRANDE PAOLO	Presente
CASAGRANDE GINO	Presente
DAMUZZO MASSIMO	Presente
DOZZA FRANCO	Presente
FAVERO SIMONE	Presente
GAI GIANMARCO	Presente
MARCON LEVIS	Presente
MOSCHETTA MICHELA	Presente
PERENCIN MATTIA	Presente
SPADETTO FERRUCCIO	Presente
TORMENA GIMMI	Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri:

BARBIERO ALVISE
MOSCHETTA MICHELA
PERENCIN MATTIA

Oggetto: **Modifica dello Statuto comunale in attuazione della legge n. 215/2012.**

Il Sindaco illustra l'argomento.

Intervengono il consigliere Perencin Mattia, il Sindaco, il Segretario Comunale, il consigliere Brun Antonio e il consigliere Dozza Franco.

Tutti gli interventi sono contenuti nel verbale di seduta depositato in Segreteria comunale agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 29.10.2001 e n. 47 del 26.11.2001 è stato approvato lo Statuto del Comune di Farra di Soligo;

ATTESO

- che il 26 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 23 novembre 2012, n. 215 volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi collegiali elettivi e non, delle autonomie territoriali;
- che il nuovo dettato dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che gli statuti comunali stabiliscano norme per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 215/2012 gli enti locali devono procedere all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno assicurare l'attuazione della legge citata adeguando lo Statuto del Comune di Farra di Soligo;

CONSIDERATO che le proposte di modifica riguardano, in particolare gli art. 1 comma 7, art- 24 comma 1, art. 25 comma 1, art. 28 comma 1;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono obbligazioni, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, per cui lo stesso non necessita di parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche allo Statuto Comunale nel testo che si allega sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

OGGETTO: Modifica dello Statuto comunale in attuazione della legge n. 215/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta rag. Pederiva Tamara, Responsabile dell'Area Affari Generali - Amministrativa;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 03 del 31.12.2012, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 16.09.2013

AREA AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pederiva rag. Tamara

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI	ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI
<p>1. La Comunità di Farra di Soligo è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.</p> <p>2. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27.07.2000, n. 212.</p> <p>4. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione anche tramite iniziative condivise e coordinate a livello sovracomunale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.</p> <p>5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.</p> <p>6. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:</p> <p>a) affermazione dei valori umani della persona e della famiglia;</p> <p>b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei più deboli;</p> <p>c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori, con particolare attenzione all'istruzione scolastica a qualsiasi livello;</p> <p>d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;</p> <p>e) promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;</p> <p>f) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;</p> <p>g) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente.</p> <p>7. Persegue, inoltre, l'obiettivo delle pari opportunità tra l'uomo e la donna e del reinserimento in paese dei concittadini emigrati.</p>	<p>1. La Comunità di Farra di Soligo è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.</p> <p>2. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27.07.2000, n. 212.</p> <p>4. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione anche tramite iniziative condivise e coordinate a livello sovracomunale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.</p> <p>5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.</p> <p>6. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:</p> <p>a) affermazione dei valori umani della persona e della famiglia;</p> <p>b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei più deboli;</p> <p>c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori, con particolare attenzione all'istruzione scolastica a qualsiasi livello;</p> <p>d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;</p> <p>e) promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;</p> <p>f) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;</p> <p>g) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente.</p> <p>7. Persegue, inoltre, l'obiettivo delle pari opportunità tra l'uomo e la donna e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce la presenza di entrambe i sessi e del reinserimento in paese dei concittadini emigrati.</p>

ART. 24 – COMMISSIONI CONSILIARI	ART. 24 – COMMISSIONI CONSILIARI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno su designazione dei capigruppo con criterio proporzionale, salvaguardando comunque la presenza di tutte le componenti politiche rappresentate in Consiglio comunale. 2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno su designazione dei capigruppo con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, salvaguardando comunque la presenza di tutte le componenti politiche rappresentate in Consiglio comunale. 2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
ART. 25 – COMMISSIONI COMUNALI	ART. 25 – COMMISSIONI COMUNALI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali. 2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali. 2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. ART. 28 – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA	ART. 28 – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
<ol style="list-style-type: none"> 1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta: <ol style="list-style-type: none"> a) dal sindaco, che la presiede; b) da un minimo di quattro ad un massimo di sei assessori, fra cui un vice sindaco. 2. L'opzione relativa al numero di assessori può essere modificata nel corso del mandato nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1. 3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge. 4. Gli assessori possono essere nominati: <ol style="list-style-type: none"> a) tra i cittadini facenti parte del Consiglio comunale; b) tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli stessi possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta: <ol style="list-style-type: none"> a) dal sindaco, che la presiede; b) da un minimo di quattro ad un massimo di sei assessori, fra cui un vice sindaco. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. 2. L'opzione relativa al numero di assessori può essere modificata nel corso del mandato nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1. 3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge. 4. Gli assessori possono essere nominati: <ol style="list-style-type: none"> a) tra i cittadini facenti parte del Consiglio comunale; b) tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità

<p>ma non hanno diritto di voto;</p> <p>5. Gli Assessori esterni di cui alla lettera b) non possono ricoprire la carica di vice sindaco se non sono risultati eletti come Consiglieri comunali nell'ultima consultazione elettorale amministrativa.</p> <p>6. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.</p> <p>7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.</p> <p>8. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.</p>	<p>e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli stessi possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto;</p> <p>5. Gli Assessori esterni di cui alla lettera b) non possono ricoprire la carica di vice sindaco se non sono risultati eletti come Consiglieri comunali nell'ultima consultazione elettorale amministrativa.</p> <p>6. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.</p> <p>7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.</p> <p>8. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.</p>
--	--

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 24-09-2013, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 24-09-2013 il responsabile dell'Area Amministrativa

Tamara Pederiva